

NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Allegato al provvedimento del S.I.P.A. di L’Aquila di concessione del premio “*Det. Dir. n. DH35/58 del 18 febbraio 2013*” quale parte integrante e sostanziale del medesimo)

La ditta FASCIANI ALESSANDRO, con sede legale in Via Dei Peligni, 10/A, Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) - C. F.: FSCLSN88A241804R - beneficiaria del premio concesso in accoglimento delle domanda n. 94750712633, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati pena l’assoggettamento a quanto previsto dalle “*Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 – Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 Azione I*” di cui alla D.G.R. n. 59 del 08/02/2010:

1. Iscrivere all’INPS entro la data del 31 dicembre dell’anno di adozione del presente provvedimento di concessione, in qualità di capo azienda o dimostrare l’avvenuta presentazione di richiesta di iscrizione, salvo buon fine e mantenimento dell’iscrizione medesima per il periodo del vincolo;
2. Raggiungere il requisito del possesso di conoscenze e competenze professionali entro i 36 mesi dalla data di adozione della presente decisione individuale di concessione del premio, a condizione che tale esigenza sia rappresentata nel Piano Aziendale di Sviluppo;
3. Acquisire il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione del premio e mantenimento della qualifica per il periodo del vincolo;
4. Partecipare alla rete di contabilità R.I.C.A. o a produrre documento equivalente conforme allo standard comunitario per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal momento dell’erogazione della prima rata del premio;
5. Assicurare la permanenza nell’azienda per almeno 10 anni dalla concessione e la conservazione di un assetto aziendale che dimostri un R.L.A. almeno pari a quello raggiunto al termine del Piano di Sviluppo, per tutta la durata dell’impegno;
6. Non presentare analoga istanza per la stessa tipologia di intervento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 o di eventuali ulteriori norme che disciplinano lo stesso tipo di aiuto;
7. Richiedere l’autorizzazione al Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio se si intende procedere alla rimodulazione degli interventi e alla modifica dei termini di conclusione degli interventi e degli obiettivi previsti dal P.A.S.;
8. Raggiungere, nella situazione finale del P.A.S., la dimensione economica di 6 UDE per le zone C e D e di 12 UDE per le zone A, B1 e B2 e comunque una dimensione economica non inferiore al livello di partenza qualora rispettivamente superiore a 6 e 12 UDE.;
9. Effettuare **gli investimenti e realizzare le attività previste nell’ambito del Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) entro** la tempistica indicata nel P.A.S. e comunque **entro il 30 giugno 2015** (compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni) e a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
10. Garantire, nel caso degli allevamenti transumanti, almeno 6 mesi di permanenza degli animali nel territorio della Regione Abruzzo e il rispetto di tale vincolo nel periodo obbligatorio di conduzione dell’azienda;
11. Non recedere dalla conduzione dell’azienda nella quale è avvenuto l’insediamento per almeno 10 anni dalla data di concessione dei benefici;
12. In caso di rimodulazione del P.A.S., la richiesta non potrà portare l’aumento del premio concesso;

13. Consentire ai funzionari della Regione Abruzzo, degli Organismi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, nonché ai tecnici da questi incaricati, l'accesso in azienda per il controllo o la verifica degli impegni assunti;
14. Fornire i dati richiesti dagli Uffici della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
15. Tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per inadempienze di terzi relative all'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo.

Procedure e Modalità di erogazione del premio

Modalità di erogazione del premio

I beneficiari della Misura 1.1.2 possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento del premio secondo le seguenti modalità:

- a. prima rata all'atto della concessione con presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;
- b. seconda rata a seguito della realizzazione degli **investimenti e delle attività previste nell'ambito del Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)** e del controllo in azienda (controllo in situ e eventualmente in loco);
- c. rata unica dopo la concessione dell'aiuto a seguito della realizzazione degli **investimenti e delle attività previste nell'ambito del Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)** e del controllo in azienda (controllo in situ e eventualmente in loco).

I giovani beneficiari che vogliono fruire del pagamento in due rate devono presentare domanda di pagamento della prima rata del contributo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrate all'A.G.E.A. tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento della prima rata del contributo.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della documentazione prevista dal bando.

A conclusione del Piano Aziendale di Sviluppo (PAS) il giovane imprenditore, una volta realizzati gli interventi previsti dal P.A.S., richiederà, con apposita domanda da inoltrare all'A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N. **il pagamento della seconda rata o della rata unica del premio;**

La richiesta di liquidazione della rata unica del premio deve essere presentata ad A.G.E.A. **entro 60 giorni dalla data prevista di conclusione degli investimenti;**

Entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della documentazione prevista dal bando.

La ditta beneficiaria, se estratta nel campione di almeno il 5% delle ditte beneficiarie dei provvedimenti di concessione, sarà sottoposta a controllo in loco mediante il quale si verificherà la sussistenza del diritto all'aiuto.

La stessa, se rientra nel campione di almeno il 2% delle ditte beneficiarie dei provvedimenti di concessione, sarà sottoposta al controllo ex post mediante il quale si accerterà il mantenimento degli impegni assunti.

L'eventuale esito negativo del controllo in loco o ex post comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del bando della Misura 1.1.2 e dalla D.G.R. n. 59 del 08/02/010 (pubblicata sul BURA n. 17 del 17/03/2010) avente per oggetto: Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 Azione 1.

Documentazione da presentare unitamente alle domande di pagamento

A. Le richieste del pagamento della prima rata del premio vanno presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- copia della domanda di pagamento trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% del contributo in conto capitale erogabile in favore dell'A.G.E.A. con indicazione della data fine lavori 30 giugno 2015 (può essere indicata anche una data precedente se il crono-programma contenuto nel PAS prevede un termine inferiore per la conclusione degli interventi e raggiungimento degli obiettivi);

B. Le richieste di pagamento della seconda rata o della rata unica del premio dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- copia della domanda di liquidazione trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- documenti atti a dimostrare l'avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal P.A.S.;
- Indice dei documenti trasmessi.

Durante l'istruttoria della seconda rata o della rata unica del premio sarà cura del S.I.P.A. competente provvedere all'acquisizione d'ufficio del Certificato della C.C.I.A.A. al fine della verifica, esimente per l'istruttoria del saldo dovuto, che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.

Documentazione da presentare per la rimodulazione del Piano

Le richieste di modifiche al P.A.S. inizialmente approvato, dovranno essere preventivamente autorizzate e vanno presentate direttamente al S.I.P.A. competente.

Il Dirigente del S.I.P.A. notificherà alla ditta l'ammissibilità del Piano rimodulato o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego;

Alla domanda di rimodulazione va allegata la seguente documentazione:

- indice dei documenti trasmessi;
- relazione esplicativa delle modifiche da apportare al progetto;
- nuovo P.A.S.;
- documentazione utile a giustificare la validità della variante proposta ai fini del perseguimento degli obiettivi della Misura 1.1.2.

Disposizioni sanzionatorie

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano, ai fini della determinazione delle riduzioni ed esclusioni, le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e, in particolare, quelle recanti attuazione degli articoli 26 e 31 del Regolamento CE n. 1975/2006 e successive m. e i. e dalla D.G.R. n. 59 del 08/02/10 nel caso siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) relative alle Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 Azione 1 del P.S.R. Abruzzo 2007/13.

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale ed alle relative disposizioni attuative.

Il Dirigente del Servizio
(dott. for. Luigi DE GREGORIO)


